



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

ALLA PREFETTURA DI

MILANO

e, p.c.:

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Misure di contenimento e di gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
Esercizio arte di strada.

Si fa riferimento alle segnalazioni di codesta Prefettura concernenti l'esigenza di chiarire quali siano le modalità di svolgimento dell'arte di strada nel vigente quadro di misure precauzionali volte a scongiurare il diffondersi del contagio da COVID-19.

Al riguardo, il Ministero della Cultura, interessato per le valutazioni di competenza, ha precisato che l'esercizio di tale forma di spettacolo, secondo la definizione contenuta nell'"*Elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni*", di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969 e aggiornato con decreto interministeriale del 3 agosto 2020, è consentito nei limiti dell'osservanza delle "*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*" del 28 maggio 2021, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, così come integrate dalle "*Indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sulle zone bianche*" del 26 maggio u.s..

Tanto si rappresenta, ritenendo di partecipare quanto sopra a tutte le Prefetture al fine di fornire un utile contributo interpretativo su un tema di comune interesse.

IL CAPO DI GABINETTO

(Fratini)